

Al Collegio di Conciliazione  
C/o l'U.P.L.M.O.di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_

Al Sig. Presidente della Regione  
Siciliana

All'Assessorato Regionale alla  
della Funzione Pubblica  
E delle Autonomie Locali

All'Assessorato regionale  
\_\_\_\_\_

**Oggetto: tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 66 D.lgs. 165/01.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_, dipendente  
della Regione Siciliana, giusta assunzione del \_\_\_\_\_, in possesso del diploma di  
\_\_\_\_\_,  
inquadrate/a da oltre cinque anni nella posizione di \_\_\_\_\_, in servizio  
presso \_\_\_\_\_,

premesse

- che con l'art. 17 bis, introdotto nel D. Lgs. n. 165/2001 dall'art. 7, comma 3 della L. n. 145/2002, è stata istituita l'area della vice-dirigenza nella quale è ricompreso *“il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale”*;
- che nell'ordinamento regionale siciliano le posizioni C2 / C3 corrispondono alla categoria D, posizioni economiche D3 e D4 secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446
- che l'art.1, comma 2, della vigente L. r. 10/2000 contiene un rinvio dinamico al D.

Lgs. n.29/1993 (oggi D.lgs 165/01), con la conseguenza che ogni successiva modifica apportata a detta fonte normativa trova immediata applicazione nel sistema normativo siciliano ad incominciare dall'art. 17 bis;

- che, peraltro, nel contesto sistematico di detta previsione normativa non emergono indici diretti a circoscriverne la portata al solo ambito ministeriale statale. Al contrario, la stessa norma prevede la possibilità di estendere la vice-dirigenza anche alle altre amministrazioni, con il solo rispetto delle regole procedurali riguardanti la formazione delle norme ordinarie di ciascun ente pubblico;
- che, invero, nel quadro dell'articolo 17-bis il riferimento alle amministrazioni territoriali è compiuto proprio per indicare la potenziale capacità espansiva dell'istituto anche al di fuori dell'ordinamento ministeriale, e non certo per delimitarla;
- che l'istituzione della vice dirigenza, nel contesto dell'articolo 17-bis, non è affatto subordinata alla preventiva individuazione di appositi stanziamenti di bilancio, spettando alle amministrazioni titolari dei poteri di indirizzo in materia di contrattazione collettiva il compito di definire le corrette modalità di determinazione del trattamento economico;
- che sui riferiti profili giuridici si è pronunciato favorevolmente, in modo definitivo, il CGA di Palermo varie sentenze;
- che la mancata attuazione, in sede contrattuale, della disciplina della nuova area professionale deve essere qualificata come condotta inadempiente;
- che, peraltro, tale inadempienza della Regione non può incidere sulla fondatezza delle pretese sostanziali dell'istante, volte ad ottenere l'accertamento e l'acquisizione dello stato giuridico ed economico di vice dirigente;
- che, conseguentemente, l'istante ha subito un danno per la mancata attribuzione della qualifica in uno alla mancata corresponsione del maturato economico, ciò dal termine di cinque anni successivi all'inquadramento nella posizione sopra indicata; Tutto ciò premesso e ritenuto, l'istante con il presente atto esperisce il pregiudiziale tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. per un tentativo di definizione bonaria della presente controversia in relazione alle seguenti domande:

- 1) ritenere e dichiarare che il sottoscritto/a ha diritto all'acquisizione del corrispondente inquadramento professionale di vice-dirigente e far data dal

termine di cinque anni successivi all'inquadramento nella posizione sopraindicata;

2) per l'effetto condannare la Regione Siciliana alla corresponsione del maturato economico, ciò, eventualmente, anche come risarcimento dei danni, con interessi, rivalutazione e decorrenza come sopra.

- nomina fin d'ora proprio rappresentate in seno al collegio il Dr Bernardo Scaturro, nella qualità di dirigente sindacale dell'organizzazione COBAS / CODIR con sede in Palermo, via Cilea n. 11.

#### Invita

- la Regione Siciliana, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, a provvedere alla nomina del proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione, nonché al deposito presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di \_\_\_\_\_ di osservazioni scritte;

- l'Ufficio Provinciale del Lavoro di \_\_\_\_\_ affinché, trascorso il termine di cui al cit. art. 66, comma 4, fissi la data di convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_